



## COMUNE DI ANTEGNATE

Provincia di Bergamo

**COPIA**

Codice ente 10011	Protocollo n. 0
DELIBERAZIONE N. 35	

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31.12.2017 ART. 20 D. LGS.175/2016.

L'anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di dicembre alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

LANZINI ANDREA MARIA	SINDACO	Presente
RIVA MARIA ANGELA	VICE SINDACO	Presente
POMA ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
BRAMBILLA IVAN	CONSIGLIERE	Presente
PINELLI MASSIMILIANO	CONSIGLIERE	Presente
BERTONCELLI GLORIA	CONSIGLIERE	Assente
CARMINATI PIERINA MARIA	CONSIGLIERE	Assente
PANTEGHINI FAUSTO	CONSIGLIERE	Presente
GALLIANI SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
DANELLI ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
POMA ANGELO	CONSIGLIERE	Presente
GALLIANI DAVIDE	CONSIGLIERE	Presente
CAVAGNA ROBERTO	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 11

Totale assenti 2

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. DONATO CIMA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANDREA MARIA LANZINI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Risultano presenti n. 11 consiglieri e assenti n. 2 (Bertoncelli Gloria, Carminati Pierina Maria)

Introduce l'argomento il **Sindaco Presidente Lanzini Andrea Maria**. Lo stesso precisa che si tratta di approvare la ricognizione ordinaria delle Società Partecipate.

Chiarisce il **Sindaco** che l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare periodicamente, una volta l'anno, una ricognizione ed analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette.

Il Comune di Antegnate risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

- **Società "Aqualis S.p.a"** con una quota di partecipazione dello 1,3141% (n. 67.522 azioni del valore nominale unitario di Euro 1,00);
- **Società "Uniacque SpA"** con una quota di partecipazione dello 0,2308% (n. 4.709 azioni del valore nominale unitario di Euro 1,00);
- **Società "S.A.B.B. Servizi Ambientali Bassa Bergamsca S.p.a."** con una quota di partecipazione dello 1,3763% (n. 25.462 azioni del valore nominale unitario di Euro 1,00).

**Il Sindaco** propone di mantenere in essere le partecipazioni nelle Società sopra richiamate precisando che a breve dovrebbe concludersi la vicenda di Aqualis che dovrebbe essere acquisita da Uniacque SpA.

**Precisa il Sindaco** che nell'ultima comunicazione di "Aqualis S.p.A.", la dismissione della partecipazione avverrà mediante cessione a titolo oneroso, e che la procedura sarà conclusa, presumibilmente, entro un anno.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Richiamati:**

1. i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
2. l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
  - a. le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
  - b. l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

### **Premesso che:**

1. l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
2. se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

3. in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2, prevede la dismissione:
  - a. delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
  - b. delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
  - c. nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
4. il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;
5. per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:
  - a. per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
  - b. il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);
6. l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";
7. per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);
8. infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

**Considerato** che:

1. con deliberazione del C.C. n. 20 del 23/09/2017 è stato approvato il Piano di revisione straordinaria delle società partecipate ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016;
2. pertanto, dopo la revisione del 2015 e quella del 2017, il comune di Antegnate risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:
  - ✓ **Società "Aqualis S.p.a"** con una quota di partecipazione dello 1,3141% (n. 67.522 azioni del valore nominale unitario di Euro 1,00);
  - ✓ **Società "Uniacque SpA"** con una quota di partecipazione dello 0,2308% (n. 4.709 azioni del valore nominale unitario di Euro 1,00);
  - ✓ **Società "S.A.B.B. Servizi Ambientali Bassa Bergamasca S.p.a."** con una quota di partecipazione dello 1,3763% (n. 25.462 azioni del valore nominale unitario di Euro 1,00);
3. il suddetto Piano prevedeva:
  - a. il mantenimento delle seguenti partecipazioni:
    - Uniacque Spa;
    - SABB – Servizi Ambientali Bassa Bergamasca Spa.;
  - b. la cessione della partecipazione di Aqualis Spa, favorendo l'ipotesi già prospettata dalla Società Uniacque S.p.a di proseguire nel processo di realizzazione della gestione unica d'ambito tramite la fusione per incorporazione della Società Aqualis S.p.a in Uniacque S.p.a.;

**Dato atto che:**

1. per la prevista fusione per incorporazione della Società "Aqualis S.p.a" in "Uniacque S.p.A.", si rimane in attesa della conclusione del contenzioso tra "Aqualis S.p.a." e "SABB S.p.A.", in considerazione del fatto che la Società "Uniacque S.p.A.", non procederà ad alcuna acquisizione di quote di "Aqualis S.p.A.", sino a che quest'ultima Società, non avrà dismesso la partecipazione azionaria alla "SABB S.p.A.";
2. **nell'ultima comunicazione di "Aqualis S.p.A.", la dismissione della partecipazione avverrà mediante cessione a titolo oneroso**, e che la procedura sarà conclusa, presumibilmente, entro un anno;

**Preso atto** delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, l'ufficio segreteria ha predisposto il Piano di razionalizzazione 2018 allegato alla presente (Allegato A);

**Visto** l'allegato al presente atto ad oggetto la "Razionalizzazione delle società partecipate al 31/12/2017 – art. 20 D.Lgs. 175/2016";

**Visto** il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Revisore di Conti Colombo dott. Matteo ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 n. 25/2018 del 13/12/2018

**Visto** il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore Affari Amministrativi Generali in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

**Con voti** favorevoli n. 9; contrari n. 0; astenuti n. 2 (Cavagna Roberto, Galliani Davide), espressi in forma palese dai presenti e votanti n. 11,

**DELIBERA**

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare la **ricognizione delle società partecipate al 31/12/2017, di cui all'allegato al presente atto** quale parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che, relativamente al Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 23/09/2017, la dismissione della partecipazione di Aqualis Spa – proprietaria delle reti idriche - avverrà mediante la cessione a titolo oneroso delle azioni da parte dei comuni azionisti a Uniacque Spa, gestore del servizio idrico integrato a livello di Ambito Territoriale Ottimale e che la procedura, attualmente in fase di analisi, sarà conclusa, presumibilmente entro un anno;
4. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL) e il parere del revisore di conti.

Inoltre, **il Consiglio Comunale**, considerata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere il procedimento, con voti favorevoli n. 11; contrari n. 0; astenuti n. 0; espressi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

## **D E L I B E R A**

di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, Comma 4, del T.U.E.L.

---

### **PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'articolo 147-bis comma 1, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., **il sottoscritto Responsabile del Servizio, esprime, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parere FAVOREVOLE**

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott. Donato Cima

---

### **PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'articolo 147-bis comma 1, del D. Lgs 18.08.2000 n.267 e s.m.i. e 183, comma 7, **il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico - Finanziario, esprime, in ordine alla regolarità contabile e di copertura finanziaria, parere FAVOREVOLE**

Il Responsabile del Servizio  
F.to Rag. Fausta Fusar Imperatore

---

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco  
F.to ANDREA MARIA LANZINI

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. DONATO CIMA

---

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica su conforme attestazione del Messo, che copia del presente verbale è stata affissa il giorno 18.01.2019 all'Albo Pretorio e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. DONATO CIMA

---

### **COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

Si attesta che del presente verbale viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'albo.

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. DONATO CIMA

18.01.2019

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, per cui la stessa è divenuta esecutiva in data 28.01.2019

Il Segretario Comunale

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo  
L'Istruttore Amministrativo

Rag. Vincenzo Trapattoni